

TI_GERICHTE 12.1995.71 vom 16. Mai 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-05-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.71

FR: TI_GERICHTE 12.1995.71 du 16 mai 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.71 del 16 maggio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nella sua lettera del 17 giugno 1991 all'istante (doc. A), il convenuto facendo esplicito riferimento alla fattura n. _____ del 18 aprile 1991 dell'istante al convenuto medesimo (e per esso al suo rappresentante -cfr. doc. F-) ha affermato la propria intenzione di fornire una garanzia a copertura dell'importo richiesto allo scopo di poter immediatamente ritirare il veicolo. Quo al pagamento della fattura, il convenuto, contrariamente a quanto da lui ora sostenuto, si è espresso in termini che potevano essere interpretati secondo il principio dell'affidamento (art. 1 e 18 CO) unicamente nel senso di una chiara promessa di pagamento della stessa, condizionata unicamente al controllo della vettura da parte di un esperto il che, sempre secondo il principio dell'affidamento, andava inteso nel senso di condizionare il pagamento alla corretta esecuzione dei lavori fatturati. Non è per contro ravvisabile nello scritto in esame riserva alcuna circa l'importo fatturato, peraltro verificabile già solo in base alla fattura, visti gli espressi e ripetuti riferimenti al pagamento dell'importo "da lei richiesto".

E. 2

maggio 1995 in re O./A.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 e 5 ad art. 17 CO).

E. 3

Il convenuto rimprovera al Pretore di non avere considerato tutte le circostanze del caso, ma unicamente la predetta lettera, ma la censura è manifestamente priva di fondamento. Eventuali colloqui e discussioni precedenti detto scritto del convenuto non potrebbero infatti valere che alla stregua delle trattative sfociate proprio nel suddetto impegno, mentre eventuali dichiarazioni contrarie del convenuto successive a detto impegno, che come si è detto ha natura contrattuale, non potrebbero valere ai fini di sopprimerlo unilateralmente. Ad ogni buon conto, né "dall'insieme delle trattative intercorse", alle quali fa genericamente riferimento il convenuto (appello, pag. 3), né dalle deposizioni _____ e _____ da lui invocate o dall'altra documentazione in atti emerge alcunché atto a far ritenere che gli accordi tra le parti fossero diversi da quanto riportato dal doc. A, o a far desumere il consenso dell'istante alla soppressione o anche solo alla modifica dell'impegno assunto nei suoi confronti dal convenuto (in senso contrario alle tesi del convenuto: deposizione _____ pag. 6; irrilevante per raffronto al testo del doc. A il contenuto delle precedenti trattative riportato dal teste _____, pag. 12). Il convenuto stesso, del resto, non sa andare oltre lo stadio della generica critica all'apprezzamento probatorio del

Pretore, e non è perciò in grado di indicare alcun elemento concreto che giustificerebbe una soluzione contraria.

E. 4

Ciò premesso, l'obbligo di pagamento del convenuto risultava essere condizionato solo dal buon esito della verifica tecnica sull'operato dell'istante. A non averne dubbi, l'esito di tale verifica è stato positivo. Infatti, non nuoce all'istante il montaggio di una batteria diversa da quella prevista per quel tipo di vettura, prestazione non inclusa nella fattura in esame, e separatamente retribuita con fr. 100.-- dal convenuto medesimo (deposizione _____ pag. 6). Né può essere opposto all'istante il generico rimprovero concernente la mancata verifica di un'ipotetica garanzia di fabbrica sul cambio della vettura: posto che il convenuto non ha affatto dimostrato (e del resto nemmeno seriamente sostenuto) l'esistenza di siffatta garanzia, peraltro da non presumere secondo l'ordinario andamento delle cose (la vettura aveva all'epoca più di 3 anni -doc. 1-; lo stesso referto doc. D parla della garanzia in termini di eventualità), non si vede quale possa essere all'atto pratico la conseguenza della mancata verifica della sua esistenza. In assenza di altre e più fondate censure circa l'opera fornita dall'istante, si deve ritenere verificata la condizione alla quale il convenuto ha inteso subordinare il proprio obbligo di pagamento.

E. 5

Il convenuto contesta anche la decisione sulla riconvenzionale. Premesso che l'azione, data l'inesistenza di precedenti rapporti contrattuali tra le parti, si dovrebbe fondare sull'atto illecito dell'istante costituito dall'immotivata ritenzione della vettura, la decisione del Pretore merita invece conferma già solo per l'assenza di illecito. E' in effetti pacifico che il fatto che l'oggetto ritenuto sia proprietà di un terzo non osta per principio all'esercizio del diritto di ritenzione da parte del creditore (DTF 106 II 42), a patto che si verifichi un caso di applicazione dell'art. 895 cpv. 3 CC, ovvero che il creditore sia stato in buona fede al momento dell'esercizio del diritto di ritenzione. Per essere in buona fede non è però necessario credere che il debitore sia proprietario dell'oggetto ritenuto, ma è invece sufficiente poter ritenere in buona fede che il debitore, ancorché non proprietario, poteva disporre dell'oggetto (II CCA 19 ottobre 1994 in re G./S. SA; Oftinger, Zürcher Kommentar, n. 131-136 ad art. 895 CC). Considerato che il convenuto ha volontariamente affidato la propria vettura _____ nell'ambito di una trattativa volta alla ripresa da parte sua del contratto di leasing stipulato dal convenuto con _____ A, e che egli solo il 25 settembre 1990 ha promosso l'azione civile per ottenere dal _____ la restituzione della vettura e solo il 27 novembre 1990 l'ha denunciato per il titolo di appropriazione indebita (cfr. incarti richiamati), circostanze di cui l'istante ha avuto conoscenza solo entrando in contatto con il convenuto, non solo l'istante al momento dell'esercizio del diritto di ritenzione poteva ritenere in buona fede il _____ autorizzato a disporre della vettura, ma questi in quel periodo era da ritenere effettivamente autorizzato a disporre. Tanto basta a destituire da ogni fondamento la pretesa del convenuto. Ne consegue la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto.

E. 6

febbraio 1995 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a)

tassa di giustizia	fr. 780.--
b) spese	fr. 800.--

 già anticipati dal convenuto, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all'istante fr. 1'000.-- per ripetibili d'appello.

III. L'appello adesivo 23 marzo 1995 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 16 gennaio 1995 della Pretura di Locarno-Città è riformato nel modo seguente: 1. L'istanza è parzialmente accolta. § Di conseguenza _____ r, _____ è condannato a pagare alla _____, l'importo di fr. 6'800.-- oltre interessi al 5% a partire dal 13 agosto 1991. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo, consistenti in a) taxa di giustizia _____ fr. 330.-- b) spese _____ fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 350.-- già anticipati dall'istante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico del convenuto. L'istante rifonderà al convenuto fr. 50.-- per ripetibili parziali d'appello. V. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente _____ il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.